

REGOLAMENTO (CE) N. 1471/2001 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2001

che chiude il riesame intermedio e modifica il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 423/97 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Thailandia per quanto riguarda un produttore esportatore thailandese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

denominato «l'avviso di apertura»^(?) e ha avviato un'inchiesta.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) Con regolamento (CE) n. 423/97 del Consiglio⁽²⁾, sono stati istituiti dazi antidumping sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Thailandia. Sono inoltre stati accettati degli impegni con decisione 97/167/CE della Commissione⁽³⁾ in connessione con il riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio⁽⁴⁾.

B. DOMANDA DI RIESAME INTERMEDIO

(2) Nell'aprile 2000, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «il regolamento di base»), il produttore esportatore thailandese Thai Merry Co., Ltd (in appresso denominato «il richiedente») ha chiesto un riesame intermedio delle misure antidumping ad esso applicabili, limitatamente alla sua situazione per quanto riguarda il dumping. Nella domanda il richiedente sosteneva che un mutamento di circostanze di carattere durevole, come il calo dei suoi costi di produzione, aveva determinato una notevole riduzione del valore normale, il quale a sua volta ha ridotto o eliminato il dumping, cosicché non è più necessario mantenere in vigore le misure istituite nei confronti delle sue importazioni per neutralizzare il dumping stesso.

(3) Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha pubblicato un avviso (in appresso

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 65 del 6.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1508/97 (GU L 204 del 31.7.1997, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 65 del 6.3.1997, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU L 326 del 28.11.1991, pag. 1.

C. PROCEDIMENTO

(4) La Commissione ha ufficialmente informato i rappresentanti del paese esportatore e il richiedente dell'apertura del riesame intermedio e ha offerto a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. La Commissione ha inviato inoltre un questionario al richiedente, che ha risposto entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, e ha svolto una visita di verifica presso la sede del richiedente.

(6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000 (in appresso denominato «il periodo dell'inchiesta» o «PI»).

D. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

Prodotto in esame

(7) Il prodotto in esame è lo stesso considerato nell'inchiesta precedente, cioè gli accendini tascabili, a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, anche noti come accendini a pietra focaia usa e getta, attualmente classificabili al codice NC ex 9613 10 00.

Prodotto simile

(8) Come nell'inchiesta precedente, anche dalla presente inchiesta è emerso che gli accendini prodotti in Thailandia dal richiedente e poi venduti sul mercato thailandese o esportati nella Comunità presentano le stesse caratteristiche fisiche e gli stessi usi e devono perciò essere considerati prodotto simile, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

⁽⁵⁾ GU C 311 del 31.10.2000, pag. 5.

E. DUMPING**Valore normale**

- (9) Per quanto riguarda il calcolo del valore normale, la Commissione ha determinato in primo luogo se le vendite complessive del prodotto simile registrate dal richiedente sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle sue vendite complessive per l'esportazione nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, si è accertato che tale era il caso, in quanto il volume delle sue vendite interne rappresentava almeno il 5 % del volume complessivo delle sue esportazioni nella Comunità.
- (10) Si è poi esaminato se le vendite dell'unico tipo di prodotto esportato dal richiedente nella Comunità fossero sufficientemente rappresentative. Si è ritenuto che effettivamente lo fossero, in quanto durante il PI il volume complessivo delle vendite interne di questo tipo di prodotto rappresentava più del 5 % del volume complessivo delle vendite per l'esportazione dello stesso tipo nella Comunità.
- (11) Si è inoltre esaminato se le vendite interne di tale tipo di prodotto fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale di vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Poiché le vendite remunerative di questo tipo di prodotto rappresentavano meno dell'80 % ma più del 10 % del volume complessivo delle vendite interne del medesimo tipo, il valore normale si è basato sulla media ponderata del prezzo delle vendite interne remunerative realizzate durante il PI.

Prezzo all'esportazione

- (12) Poiché tutte le vendite per l'esportazione del prodotto in esame sono state effettuate direttamente ad un acquirente indipendente nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili.

Confronto

- (13) Ai fini di un equo confronto, per tipo di prodotto, al livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, sono stati applicati i dovuti adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, secondo quanto affermato e dimostrato. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, tali adeguamenti sono stati applicati per le differenze inerenti ai costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori e commissioni.
- (14) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, il richiedente ha chiesto un adeguamento per i costi pubblicitari, motivandolo con il fatto che tali spese sono state effettuate soltanto allo scopo di promuovere le vendite sul mercato interno. Si è dovuto

respingere la domanda, in quanto il richiedente non ha presentato informazioni sufficienti per dimostrare che detti costi fossero stati sostenuti per gli importi dichiarati in relazione alle vendite sul mercato interno. Inoltre, egli non ha potuto dimostrare che l'importo molto modesto di tali costi pubblicitari avesse inciso sui prezzi.

- (15) Il richiedente ha chiesto inoltre un adeguamento per il costo del credito, motivandolo con il fatto che è prassi normale accordare 45 giorni di credito ai clienti sul mercato interno. La domanda è stata respinta, giacché il richiedente non ha potuto dimostrare — ad esempio mediante la presentazione dei contratti o di una chiara descrizione dei termini di pagamento contenuta nelle fatture — che si era tenuto conto di questo fattore nel determinare i prezzi applicati.
- (16) Infine, il richiedente ha chiesto anche un adeguamento per le differenze inerenti alla restituzione dei dazi doganali. Poiché, tuttavia, la domanda è stata presentata molto dopo la scadenza del termine e persino dopo che si era svolta la verifica in loco, è stata respinta.

Margine di dumping

- (17) Per calcolare il margine di dumping, la Commissione ha effettuato il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione nella Comunità.
- (18) Da questo confronto non è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per la società in questione.

F. CARATTERE DUREVOLE DEL CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE E PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING

- (19) Conformemente alla prassi usuale della Commissione, si è esaminato se fosse possibile ritenere di carattere duraturo il cambiamento di circostanze.
- (20) Dall'inchiesta è emerso che le capacità di produzione del richiedente sono rimaste stabili negli ultimi 4 anni, mentre il suo indice di utilizzazione degli impianti ha registrato un lieve aumento, passando dal 60 % a circa il 70 %. Tale incremento è dovuto a migliori risultati di vendita, uniformemente ripartiti sia sulle vendite sul mercato interno che su quelle realizzate nei paesi non appartenenti alla CE.
- (21) Si deve notare che le esportazioni nella Comunità, essendo soggette ad un impegno relativo a un prezzo minimo accettato nel 1997, sono state realizzate a prezzi notevolmente più alti di quelli applicati ai clienti nei paesi non appartenenti alla CE. Tuttavia, si è accertato che nel corso degli ultimi 4 anni, e sulla base dei prezzi medi applicati per tutti i tipi di accendini, il richiedente ha applicato costantemente prezzi più elevati per i prodotti venduti sui mercati d'esportazione «non CE» rispetto a quelli applicati sul mercato interno.

- (22) Benché il richiedente disponga di capacità residue, che potrebbe utilizzare per incrementare le vendite nella Comunità qualora venissero abolite le misure antidumping, le suddette risultanze in merito alle esportazioni verso i paesi terzi, con particolare riguardo ai prezzi all'esportazione applicati per tali paesi, vengono considerate sufficienti a dimostrare il fatto che è improbabile che in un futuro immediato possa verificarsi una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping.
- (23) Si è pertanto concluso che il cambiamento di circostanze, e in particolare l'aumento dei prezzi all'esportazione del prodotto nella Comunità associato a un calo sostanziale dei costi di produzione, è di natura durevole. In assenza di pratiche di dumping, si ritiene quindi opportuno abrogare le misure limitatamente alla loro applicazione al richiedente.

G. ABROGAZIONE DELLE MISURE

- (24) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare la chiusura del riesame intermedio, l'abrogazione dell'impegno accettato con decisione 97/167/CE della Commissione per quanto riguarda il richiedente, nonché la conseguente modifica del dazio antidumping istituito con regolamento (CE) n. 423/97. È stata loro offerta la possibilità di presentare osservazioni, le quali sono state prese in considerazione e, se del caso, sono servite a modificare di conseguenza le conclusioni della Commissione.

- (25) Viste le conclusioni circa l'assenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente e dato che, a breve termine, non si prevede un cambiamento di tale situazione, occorre abrogare l'impegno accettato con decisione 97/167/CE della Commissione sulle esportazioni effettuate dal richiedente, modificare di conseguenza il dazio antidumping istituito con regolamento (CE) n. 423/97 e chiudere il presente riesame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 423/97 è così modificato:

- 1) il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
 - «a) 51,9 % per le importazioni originarie della Thailandia (codice addizionale Taric 8900), a eccezione delle importazioni dei prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla società Politop Co. Ltd, Bangkok, alle quali si applica un'aliquota del 5,8 % (codice addizionale Taric 8937) e delle importazioni dei prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla società Thai Merry Co., Ltd, Samutsakorn, alle quali si applica un'aliquota dello 0 % (codice addizionale Taric 8542);»;
- 2) l'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL